



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (*PNRR*) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;

VISTO l'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, che reca il nuovo testo consolidato del *PNRR* dell'Italia, con l'introduzione del nuovo capitolo *REPowerEU* (Missione 7), come risultante a seguito della revisione, e sostituisce il precedente Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021;

VISTO, in particolare, l'Investimento 16 "*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMP*" previsto nell'ambito della Missione 7 "*REPowerEU*" del medesimo *PNRR* (Misura M7-I16), che prevede un regime di sovvenzioni, con una dotazione finanziaria pari a 320 milioni di euro, volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili in Italia da parte di piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che la descrizione della Misura M7-I16, riportata nell'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, che reca il nuovo testo consolidato del *PNRR* dell'Italia, prevede che il regime è gestito da Invitalia S.p.A. in qualità di soggetto attuatore e include contributi a fondo perduto – pari in media al 50 % circa dell'investimento totale – per l'acquisto di sistemi e tecnologie digitali correlate che consentano la produzione diretta di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo immediato o sistemi di accumulo/stoccaggio;

CONSIDERATO, inoltre, che la descrizione della Misura M7-I16, riportata nell'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, che reca il nuovo testo consolidato del *PNRR* dell'Italia, prevede che al fine di realizzare l'investimento nel regime, da completare entro il 31 agosto 2026, l'Italia e Invitalia S.p.A. firmano un accordo attuativo che deve riportare i contenuti puntualmente definiti nel medesimo allegato;

VISTO l'accordo attuativo, stipulato in data 3 dicembre 2024, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia (*Soggetto Attuatore*) relativo all'attuazione dell'Investimento 16, i cui contenuti sono puntualmente definiti nell'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2024, n. 134, recante rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni titolari di interventi *PNRR* di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che, per l'Investimento 16 "*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMF*", assegna al Ministero delle imprese e del made in Italy l'importo complessivo di 320 milioni di euro;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE*";

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (*DNSH*, "*Do no significant harm*") e la comunicazione della Commissione UE 2023/C 111, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTA la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9

dicembre 2023, n. 287 e, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta del “*Registro delle tecnologie per il fotovoltaico*” in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a specifici requisiti di carattere territoriale e qualitativo;

VISTI i principi trasversali previsti dal *PNRR*, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto “*tagging*”), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel *PNRR* per la Misura M7-I16;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ai commi 6 e 7 introduce norme relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTO l'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTA la circolare 12 luglio 2023 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy che, in attuazione delle predette norme, prevede che, nei casi in cui la misura agevolativa preveda l'ammissibilità di spese sostenute anche prima dell'atto concessorio, al fine di rispettare l'obbligo dell'inserimento del CUP in fattura, lo stesso CUP dovrà essere creato contestualmente alla richiesta dell'incentivo pubblico ovvero alla presentazione della proposta progettuale preliminare, fermo restando che nel rispetto del comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nelle procedure di assegnazione di incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del CUP, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche;

VISTO il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del PNRR;

VISTA la circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 29 aprile 2022, n. 21, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 4 luglio 2022, n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 21 settembre 2022, n. 31, recante “*Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2022, n. 40, recante “*PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*” e recante “*Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 13 marzo 2023, n. 10, recante “*Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 22 marzo 2023, n. 11, recante “*Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 24 luglio 2023, n. 25, recante “*Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTA la circolare MEF-RGS dell'8 agosto 2023, n. 26, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice*”;

tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo 231/2007”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 1° dicembre 2023, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2023, n. 33, recante “*Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 12 dicembre 2023, n. 34, recante “*Adempimenti per la chiusura delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità analitica per l’esercizio contabile 2023*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 22 dicembre 2023, n. 35, recante la “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 19 febbraio 2024, n. 8, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l’adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 12 marzo 2024, n. 10, recante “*Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 9 aprile 2024, n. 17, recante “*Riforma 1.11 del PNRR” Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 13 maggio 2024, n. 21, recante “*Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 15 maggio 2024, n. 25, recante “*Enti e organismi pubblici – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Ricognizione degli adempimenti normativi e istruzioni*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 17 maggio 2024, n. 27, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0*”;

VISTA la circolare MEF-RGS del 8 gennaio 2025, n.1 che fornisce indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all'interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell'articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”;

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante semplificazioni in materia di DURC;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma*

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, l'articolo 46-bis, recante “*Certificazione della parità di genere*”;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante “*Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità*”, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il decreto 13 novembre 2024, del Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2024, che definisce i criteri generali per l'attuazione dell'intervento previsto dall'Investimento 16 “*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMIP*” nell'ambito della Missione 7 “*REPowerEU*” del PNRR (Misura M7-I16);

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2, del decreto 13 novembre 2024, che prevede che il *Ministero*, con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede a disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché fornisce gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal predetto decreto ministeriale;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di puntualizzare la collocazione dell'obbligo di ottenimento della diagnosi energetica ex ante prevista dal predetto decreto ministeriale nell'ambito dell'iter amministrativo previsto per la concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 – Serie Generale – del 1° dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 10 gennaio 2024, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese, avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

DECRETA:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) *Carta di Identità Elettronica*: il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

b) *Carta nazionale dei servizi*: la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

c) *SPID*: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

d) *Certificazione della parità di genere*: la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

e) *CUP*: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

f) *decreto 13 novembre 2024*: il decreto del 13 novembre 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. n. 304 del 30 dicembre 2024, che definisce i criteri generali per l'attuazione dell'investimento pubblico diretto a supportare le *PMI* nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica, mediante l'installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l'autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell'energia;

g) *diagnosi energetica*: la diagnosi energetica ex ante prevista dal *decreto 13 novembre 2024*;

h) *DNSH*: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“*Do Not Significant Harm*”), sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio e della comunicazione della Commissione UE 2023/C 111 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

i) *PMI*: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall'allegato I del Regolamento GBER;

j) *DSAN*: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

k) *Ministero*: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

l) *PNRR*: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come da ultimo modificata il 14 maggio 2024;

m) *procedura informatica*: la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore* dedicata all'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI";

n) *rating di legalità*: la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

o) *Registro delle tecnologie per il fotovoltaico*: il registro istituito dall'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e pubblicato sul sito dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a specifici requisiti di carattere territoriale e qualitativo;

p) *Soggetto Attuatore*: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, in qualità di soggetto in house della pubblica amministrazione, della quale il Ministero si avvale quale soggetto gestore, mediante apposita convenzione, per le attività di gestione del presente intervento, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

q) *unità produttiva*: la struttura produttiva oggetto del programma di investimento, come risultante sui sistemi camerali, ubicata in Italia e dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;

r) *veicolo a zero emissioni*: il veicolo che non emette gas di scarico inquinanti durante il suo funzionamento. Questo include veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli a celle a combustibile (FCEV), che utilizzano l'elettricità come fonte di energia primaria e non producono emissioni di CO₂, NO_x, particolato o altri inquinanti atmosferici.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *decreto 13 novembre 2024*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo *decreto 13 novembre 2024*, recante l'attuazione

dell'Investimento 16 “*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*”, previsto nell'ambito della Missione 7 “*REPowerEU*” del *PNRR*, diretto a supportare le *PMI* nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica, mediante l'installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l'autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell'energia.

2. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a euro 320.000.000,00, al lordo dei compensi spettanti al *Soggetto Attuatore*, disponibili nell'ambito della Missione 7 “*REPowerEU*”, Investimento 16 “*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*”, del *PNRR*, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto 13 novembre 2024 e fermo restando le riserve definite al comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 3

(*Soggetti beneficiari*)

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le *PMI*, operanti sull'intero territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 e tenuto conto delle esclusioni previste dal medesimo articolo 5 del decreto 13 novembre 2024.

2. Le predette imprese, in attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 5, non devono operare nell'ambito dei settori indicati nell'**allegato 1** al presente decreto, che rispetta anche le indicazioni operative previste nell'ambito dell'Investimento 16 “*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*” e contenute nell'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024.

3. In attuazione della Decisione di cui al comma 2, sono altresì escluse dall'accesso alle agevolazioni:

- a) le industrie ad alta intensità energetica: ai fini di cui al presente decreto si intendono industrie ad alta intensità energetica le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, risultano inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;
- b) le industrie ad alta emissione di CO₂: ai fini di cui al presente decreto si intendono industrie ad alta emissione di CO₂ le imprese che svolgono attività incluse nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.

4. Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni di cui al presente solo qualora i ricavi lordi connessi all'attività svolta nell'*unità produttiva* oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di *veicoli a zero emissioni*.

Articolo 4

(Programmi di investimento e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6 del *decreto 13 novembre 2024*, riguardanti:

- a) l'installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all'operatività degli impianti medesimi e le spese per l'installazione e la messa in esercizio, o
- b) l'installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all'operatività degli impianti medesimi e le spese per l'installazione e la messa in esercizio.

2. Gli investimenti di cui al comma 1:

- a) non possono prevedere contestualmente l'installazione di impianti solari fotovoltaici e mini-eolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;
- b) devono necessariamente prevedere la realizzazione di una *diagnosi energetica*, recante gli elementi indicati dall'articolo 6, comma 3, del *decreto 13 novembre 2024*. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all'ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Qualora l'impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la stessa dovrà essere integrata con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per il quale sono state richieste e concesse le agevolazioni di cui al presente decreto;
- c) possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto 13 novembre 2024*.

3. Ai fini di cui al presente decreto, per impianti mini-eolici si intendono gli impianti di piccola taglia che, grazie alle ridotte dimensioni, possono essere installati su edifici esistenti o su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici, come previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera b), del *decreto 13 novembre 2024*.

4. I programmi di investimento devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera f), del *decreto 13 novembre 2024*.

5. Ai fini della loro ammissibilità, le spese da sostenere per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 devono rispettare i limiti e le condizioni previste dall'articolo 7 del *decreto 13 novembre 2024*.

6. Per gli investimenti realizzati tramite leasing finanziario, la spesa da considerare ai fini della determinazione dell'investimento ammissibile è rappresentata da quella sostenuta dalla società di leasing per l'acquisizione dei beni oggetto del contratto. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del *decreto 13 novembre 2024*, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni

concesse sono considerate agevolabili le sole spese relative all'importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento) - effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In sede di erogazione dovrà essere fornita dal soggetto beneficiario regolare attestazione da parte della società di leasing che tutti i canoni siano stati oggetto di regolare pagamento; le agevolazioni concedibili sui predetti canoni sono calcolate fino al 100% dell'importo dei canoni medesimi, a concorrenza dell'aiuto riconoscibile sul costo ammissibile di cui all'articolo 8 del *decreto 13 novembre 2024*.

7. Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing:

- a) deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) deve prevedere l'esercizio anticipato, al momento della stipula del contratto medesimo, dell'opzione di acquisto del bene, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del *decreto 13 novembre 2024*;
- c) deve prevedere l'obbligo per la società concedente di comunicare al *Soggetto attuatore* e al *Ministero* il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di corresponsione dei canoni di leasing.

Articolo 5

(Termini e modalità di presentazione delle istanze)

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la *piattaforma informatica* messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del *Soggetto Attuatore* (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025. Il *Soggetto Attuatore* provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet (www.invitalia.it) e su quello del *Ministero* (www.mimit.gov.it) i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.

2. L'accesso alla *piattaforma informatica*:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa richiedente tramite *SPID*, *Carta nazionale dei servizi* o *Carta di Identità Elettronica*;

b) è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata *piattaforma informatica*.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del *decreto 13 novembre 2024* ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione. Qualora, in relazione ad una medesima *PMI*, pervengano più domande, anche volte all'agevolazione di differenti progetti, il *Soggetto Attuatore* prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell'ordine temporale registrato dalla *procedura informatica*, dichiarando decadute le domande presentate

precedentemente. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate, nonché la mancata compilazione o trasmissione della documentazione richiesta, comporta l'improcedibilità della stessa.

4. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e conforme agli schemi di cui al comma 1, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato, pena l'improcedibilità della stessa, e deve contenere, tra l'altro:

a) i dati anagrafici e identificativi dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, dell'eventuale referente;

b) dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5, comma 1, del *decreto*;

c) dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del *rating di legalità*, della *certificazione della parità di genere*, di certificazioni ambientali di processo;

d) la tipologia di intervento realizzata tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i dati principali del programma di investimento proposto secondo quanto previsto dall'articolo 6 del *decreto 13 novembre 2024*, con separata indicazione degli investimenti relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, nonché della modalità di realizzazione degli stessi tra acquisto diretto e locazione finanziaria;

e) gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 6 del presente decreto;

f) le agevolazioni richieste;

g) l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *DNSH*;

h) dichiarazione in merito alla conformità del programma alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale;

i) dichiarazione attestante che il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione non incrementa l'uso di combustibili fossili e le emissioni di gas serra.

5. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:

a) relazione tecnica asseverata da geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, anche facenti parte dell'organico del soggetto proponente, iscritti agli albi di competenza, redatta sulla base dello schema reso disponibile dal *Soggetto attuatore* nella competente sezione del proprio sito internet. La predetta relazione deve:

- i. individuare l'*unità produttiva* e le eventuali strutture pertinenziali di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), del *decreto 13 novembre 2024* oggetto di intervento, fornendo l'indicazione e gli estremi degli atti che ne attestano la piena disponibilità in capo al soggetto proponente, e attestandone il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e inerenti alla tutela ambientale applicabili;
- ii. definire i consumi energetici registrati nell'*unità produttiva* nell'anno precedente alla

presentazione della domanda, comprendenti i prelievi dalla rete (come risultanti dalle bollette energetiche del periodo di riferimento) nonché quelli derivanti da eventuali altre fonti energetiche utilizzate nell'*unità produttiva* oggetto dell'investimento;

- iii. definire la tipologia e la potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico o mini-eolico da installare nonché le caratteristiche dell'eventuale sistema di stoccaggio previsto, che devono risultare conformi a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del *decreto 13 novembre 2024*, nonché l'eventuale capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrata rispetto al fabbisogno energetico dell'*unità produttiva*, individuando i relativi costi;
- iv. indicare, se del caso, la categoria di modulo fotovoltaico che si intende acquistare tra quelle previste nell'ambito del *Registro delle tecnologie per il fotovoltaico*;
- v. attestare che l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico o mini-eolico è prevista su edifici esistenti destinati all'esercizio dell'attività, ovvero su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici e che il programma di investimento rispetta la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale e risulta coerente rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed edilizie comunali o sovracomunali, dove ciò risulti pertinente, e dispone di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti necessario;
- vi. indicare le certificazioni ambientali di processo in possesso del soggetto proponente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

b) *DSAN* del legale rappresentante dell'impresa richiedente contenente i dati contabili dell'esercizio finanziario relativo all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, necessari ai fini del calcolo del MOL (margine operativo lordo), redatta sulla base dello schema reso disponibile dal *Soggetto attuatore* nella competente sezione del proprio sito internet;

c) *DSAN* relativa alla determinazione della dimensione di impresa nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata/collegata, redatta sulla base del modello disponibile nella sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore*;

d) qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), *DSAN* in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

e) *DSAN* relativa alla determinazione del *Titolare effettivo* dell'agevolazione, corredata dal rispettivo documento di riconoscimento del medesimo *Titolare effettivo* e di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante e del *Titolare effettivo*;

f) copia della *certificazione della parità di genere* eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda;

g) copia delle certificazioni ambientali di processo eventualmente in possesso del *Soggetto proponente*;

h) eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni indicata dal *Soggetto attuatore* nella competente sezione del sito internet;

i) nel caso in cui l'impresa dichiara di aver richiesto o ottenuto altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, la "DSAN altre agevolazioni" redatta sulla base dello schema reso disponibile dal *Soggetto attuatore* nella competente sezione del proprio sito internet.

6. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il *CUP*, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera j), del *decreto 13 novembre 2024*.

Articolo 6

(Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni)

1. Il *Soggetto Attuatore*, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1, avvia le attività istruttorie di competenza, come disciplinate dall'articolo 9, comma 5, del *decreto 13 novembre 2024*, verificando la completezza della documentazione presentata nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità previsti dal medesimo *decreto 13 novembre 2024*.

2. Relativamente alle domande di agevolazioni per le quali le attività di cui al comma 1 si sono chiuse con esito positivo, il *Soggetto Attuatore* procede alla valutazione di merito dei progetti di investimento, sulla base dei criteri indicati all'articolo 9, comma 7, del *decreto 13 novembre 2024*. A tal fine il *Soggetto Attuatore*, sulla base dei dati e delle informazioni desumibili dalla documentazione trasmessa unitamente al modulo di domanda, attribuisce a ciascun progetto di investimento un punteggio determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) rapporto tra la potenza nominale degli impianti per la produzione di energia elettrica oggetto del programma di investimenti (espressa in Kwp) e il fabbisogno complessivo annuo di energia dell'*unità produttiva* oggetto di intervento (espresso in Kwh), coincidente con quello rilevato nell'ambito della relazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del presente decreto e relativo all'anno precedente alla presentazione della domanda;

b) incidenza, esclusivamente nell'ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dei costi riferiti all'acquisto di moduli solari fotovoltaici iscritti nel *Registro delle tecnologie per il fotovoltaico* rispetto all'ammontare complessivo delle spese previste per il medesimo programma. Ai fini dell'attribuzione del predetto punteggio, alle spese connesse all'acquisto di moduli di "categoria a" è attribuito un peso pari a 1,3, alle spese connesse all'acquisto di moduli di "categoria b" è attribuito un peso pari a 1,4 e alle spese connesse all'acquisto di moduli di "categoria c" è attribuito un peso pari a 1,5;

c) sostenibilità economica dell'investimento, calcolata come rapporto tra l'importo del margine

operativo lordo (MOL) registrato nell'esercizio finanziario relativo all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata e l'ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione. Ai predetti fini, il MOL è determinato come differenza tra il valore della produzione e i seguenti costi della produzione:

- materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- servizi;
- godimento di beni di terzi;
- personale;
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- oneri diversi di gestione;

d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, da parte del soggetto proponente. Ai predetti fini è attribuito un punteggio pari a zero alle imprese che non risultino in possesso di certificazioni ambientali di processo e un punteggio pari a 1 (uno) alle imprese in possesso di almeno una certificazione ambientale di processo.

3. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* è calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1, sulla base della formula riportata in **allegato 2**.

4. Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri di cui al comma 2, ponderata secondo i seguenti pesi: 50% per il criterio di cui alla lettera *a)*, 10% per il criterio di cui alla lettera *b)*, 30% per il criterio di cui alla lettera *c)*, 10% per il criterio di cui alla lettera *d)*, sulla base della formula riportata in **allegato n. 2**. Il punteggio complessivo è aumentato:

a) del 5% (cinque per cento) qualora l'impresa sia inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (rating di legalità);

b) del 5% (cinque per cento) qualora l'impresa, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162.

5. Determinato il punteggio attribuibile a ciascun progetto, il *Soggetto Attuatore* determina le agevolazioni concedibili a ciascun progetto e forma la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *c)*, del *decreto 13 novembre 2024*, tenuto conto delle risorse a disponibili e delle riserve disciplinate all'articolo 3, comma 2, del *decreto 13 novembre 2024*.

6. La graduatoria di cui al comma 5 è pubblicata nel sito internet del *Soggetto Attuatore* (www.invitalia.it) e del *Ministero* (www.mimit.gov.it) entro 120 giorni dal termine finale per presentazione delle domande di agevolazione.

7. Per le domande di agevolazione che risultano in una posizione utile nella graduatoria, il *Soggetto Attuatore* procede alla concessione delle agevolazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 9, del *decreto 13 novembre 2024*, trasmettendo all'impresa beneficiaria il relativo provvedimento.

Articolo 7

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al *Soggetto Attuatore* apposita istanza redatta secondo lo schema e con le modalità che saranno resi disponibili nella competente sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore* medesimo.

2. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto Attuatore*, in non più di due quote, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 10 del *decreto 13 novembre 2024*.

3. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve necessariamente essere accompagnata dalle fatture di acquisto o documenti contabili di valore probatorio equivalente quietanzati e riferiti ai beni acquistati dal soggetto beneficiario, fatta salva la possibile presentazione di fatture anche non quietanzate nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 2, del *decreto 13 novembre 2024*, nonché, ove previsto nell'ambito del programma di spesa approvato, della documentazione attestante i canoni di leasing pagati nel periodo oggetto di rendicontazione. Dalla menzionata documentazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte e la loro coerenza con il programma di investimento approvato.

4. Il *Soggetto Attuatore* accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata, procede a determinare l'importo dell'agevolazione erogabile, tenuto anche conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del presente decreto con riferimento alle spese sostenute mediante leasing finanziario. In caso di esito positivo delle predette verifiche, accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, all'erogazione delle agevolazioni spettanti. Al *Soggetto Attuatore* è riservata la facoltà di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento delle verifiche di competenza, mediante comunicazione scritta.

5. La richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in una unica soluzione, deve essere trasmessa al *Soggetto Attuatore* entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento e deve essere accompagnata, fermo restando quanto rappresentato al comma 3:

- a) dalla documentazione attestante l'intervenuto pagamento di tutte le spese richieste alle agevolazioni, ivi compresa quella relativa alle fatture non quietanzate eventualmente presentate in sede di richiesta di erogazione della prima quota di contributo;
- b) dalla *diagnosi energetica*, eseguita in conformità alle previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, attestante il profilo di consumo energetico dell'*unità produttiva* oggetto del programma di investimento, che tenga conto, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, dell'installazione degli impianti

solari fotovoltaici ovvero degli impianti mini-eolici oggetto del programma di investimenti agevolato;

- c) da una relazione tecnica finale, redatta dai medesimi soggetti elencati all'articolo 5, comma 5, lettera a) del presente decreto, concernente l'ultimazione del medesimo programma, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto Attuatore* nella competente sezione del proprio sito internet, che consenta, tra l'altro, di verificare che l'investimento realizzato risulta conforme a quello approvato ovvero le eventuali variazioni intervenute con particolare riferimento alle caratteristiche proprie dello stesso incidenti sulla determinazione del punteggio attribuito in sede di formazione della graduatoria con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.

6. Il *Soggetto Attuatore* accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata e la conformità del programma di investimento realizzato con quello approvato, procede, espletate tutte le verifiche connesse al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, all'erogazione delle agevolazioni spettanti entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora il programma di investimento effettivamente sostenuto risulti inferiore a quanto concesso, il *Soggetto Attuatore* provvede a rideterminare le agevolazioni calcolate e ammesse ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del presente decreto. Al *Soggetto Attuatore* è riservata la facoltà di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento delle verifiche di competenza, mediante comunicazione scritta.

7. Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti mediante il ricorso alla locazione finanziaria, ferma restando l'ultimazione del programma di investimento medesimo in conformità con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera f), la richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in una unica soluzione, deve essere trasmessa entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Articolo 8

(Variazioni)

1. Le variazioni disciplinate dall'articolo 11, comma 1, del *decreto 13 novembre 2024* devono essere comunicate attraverso piattaforma informatica nella competente sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore*, che procederà alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento agevolato. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto Attuatore* avvia il procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9

(Revoca delle agevolazioni)

1. Ferme restando le cause di revoca disciplinate all'articolo 15 del *decreto 13 novembre 2024*, le agevolazioni sono altresì revocate in misura totale qualora il *Soggetto Attuatore* accerti, salvo motivate giustificazioni fornite dal soggetto beneficiario, variazioni del programma di investimenti tali da condurre alla rideterminazione del punteggio originariamente attribuito ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 6 del presente decreto ad un valore inferiore a quello attribuito all'ultimo dei progetti ammessi nell'ambito della richiamata graduatoria.

2. In caso di rinuncia alle agevolazioni concesse, il soggetto beneficiario è tenuto a darne comunicazione al *Soggetto Attuatore* mediante comunicazione da trasmettere attraverso piattaforma informatica nella competente sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore* ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del *Soggetto Attuatore* medesimo.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal *decreto 13 novembre 2024*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'**allegato 3** al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

3. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore*.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e nel sito del *Soggetto Attuatore* (www.invitalia.it). Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alle misure agevolative disciplinate dal presente decreto.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe BRONZINO

Allegato 1

Settori esclusi dall'accesso alle agevolazioni in riferimento all'articolo 3, comma 2, del presente decreto sulla base della classificazione ATECO 2025.

- Sezione A - Agricoltura, silvicoltura e pesca

PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	01
COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI	01.1
Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso	01.11
Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso	01.11.0
Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso	01.11.00
Coltivazione di riso	01.12
Coltivazione di riso	01.12.0
Coltivazione di riso	01.12.00
Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi	01.13
Coltivazione di ortaggi e meloni	01.13.1
Coltivazione di ortaggi e meloni in piena aria	01.13.11
Coltivazione di ortaggi e meloni in colture protette fuori suolo	01.13.12
Coltivazione di ortaggi e meloni in altre colture protette, escluse colture fuori suolo	01.13.13
Coltivazione di radici, incluse barbabietole da zucchero	01.13.2
Coltivazione di radici, incluse barbabietole da zucchero	01.13.20
Coltivazione di tuberi, incluse patate	01.13.3
Coltivazione di tuberi, incluse patate	01.13.30
Coltivazione di canna da zucchero	01.14
Coltivazione di canna da zucchero	01.14.0
Coltivazione di canna da zucchero	01.14.00
Coltivazione di tabacco	01.15
Coltivazione di tabacco	01.15.0
Coltivazione di tabacco	01.15.00
Coltivazione di piante tessili	01.16
Coltivazione di piante tessili	01.16.0
Coltivazione di piante tessili	01.16.00
Coltivazione di altre colture agricole non permanenti	01.19
Coltivazione di fiori	01.19.1
Coltivazione di fiori in piena aria	01.19.11
Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo	01.19.12
Coltivazione di fiori in altre colture protette, escluse colture fuori suolo	01.19.13
Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture agricole non permanenti n.c.a.	01.19.9
Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture agricole non permanenti n.c.a.	01.19.90
COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE PERMANENTI	01.2
Coltivazione di uva	01.21
Coltivazione di uva	01.21.0
Coltivazione di uva	01.21.00

Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale	01.22
Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale	01.22.0
Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale	01.22.00
Coltivazione di agrumi	01.23
Coltivazione di agrumi	01.23.0
Coltivazione di agrumi	01.23.00
Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo	01.24
Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo	01.24.0
Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo	01.24.00
Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio	01.25
Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio	01.25.0
Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio	01.25.00
Coltivazione di frutti oleosi	01.26
Coltivazione di frutti oleosi	01.26.0
Coltivazione di frutti oleosi	01.26.00
Coltivazione di piante per la produzione di bevande	01.27
Coltivazione di piante per la produzione di bevande	01.27.0
Coltivazione di piante per la produzione di bevande	01.27.00
Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche	01.28
Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche	01.28.0
Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche	01.28.00
Coltivazione di altre colture agricole permanenti	01.29
Coltivazione di altre colture agricole permanenti	01.29.0
Coltivazione di altre colture agricole permanenti	01.29.00
RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	01.3
Riproduzione delle piante	01.30
Riproduzione delle piante	01.30.0
Riproduzione delle piante	01.30.00
ALLEVAMENTO DI ANIMALI	01.4
Allevamento di bovini da latte	01.41
Allevamento di bovini da latte	01.41.0
Allevamento di bovini da latte	01.41.00
Allevamento di altri bovini e bufalini	01.42
Allevamento di altri bovini e bufalini	01.42.0
Allevamento di altri bovini e bufalini	01.42.00
Allevamento di cavalli e altri equini	01.43
Allevamento di cavalli e altri equini	01.43.0
Allevamento di cavalli e altri equini	01.43.00
Allevamento di cammelli e camelidi	01.44
Allevamento di cammelli e camelidi	01.44.0
Allevamento di cammelli e camelidi	01.44.00
Allevamento di ovini e caprini	01.45
Allevamento di ovini e caprini	01.45.0
Allevamento di ovini e caprini	01.45.00
Allevamento di suini	01.46

Allevamento di suini	01.46.0
Allevamento di suini	01.46.00
Allevamento di pollame	01.47
Allevamento di pollame	01.47.0
Allevamento di pollame	01.47.00
Allevamento di altri animali	01.48
Allevamento di conigli	01.48.1
Allevamento di conigli	01.48.10
Allevamento di altri animali da pelliccia	01.48.2
Allevamento di altri animali da pelliccia	01.48.20
Apicoltura	01.48.3
Apicoltura	01.48.30
Bachicoltura	01.48.4
Bachicoltura	01.48.40
Allevamento di altri animali n.c.a.	01.48.9
Allevamento di insetti	01.48.91
Allevamento di altri animali vari n.c.a.	01.48.99
COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA	01.5
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista	01.50
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista	01.50.0
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista	01.50.00
SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI	02.1
Silvicoltura e altre attività forestali	02.10
Silvicoltura e altre attività forestali	02.10.0
Silvicoltura e altre attività forestali	02.10.00
RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	02.3
Raccolta di prodotti selvatici non legnosi	02.30
Raccolta di prodotti selvatici non legnosi	02.30.0
Raccolta di prodotti selvatici non legnosi	02.30.00
PESCA E ACQUACOLTURA	03
PESCA	03.1
Pesca marina	03.11
Pesca marina	03.11.0
Pesca marina	03.11.00
Pesca in acque dolci	03.12
Pesca in acque dolci	03.12.0
Pesca in acque dolci	03.12.00
ACQUACOLTURA	03.2
Acquacoltura marina	03.21
Acquacoltura marina	03.21.0
Coltivazione di alghe marine	03.21.01
Altre attività di acquacoltura marina	03.21.09
Acquacoltura in acque dolci	03.22
Acquacoltura in acque dolci	03.22.0
Coltivazione di alghe in acque dolci	03.22.01

Altre attività di acquacoltura in acque dolci	03.22.09
---	----------

- Sezione B - Attività estrattive (intera sezione)
- Sezione C - Attività manifatturiere

PRODUZIONE DI PRODOTTI DEL TABACCO	12
PRODUZIONE DI PRODOTTI DEL TABACCO	12.0
Produzione di prodotti del tabacco	12.00
Produzione di prodotti del tabacco	12.00.0
Produzione di prodotti del tabacco	12.00.00
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	19
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA	19.1
Fabbricazione di prodotti di cokeria	19.10
Fabbricazione di prodotti di cokeria	19.10.0
Fabbricazione di prodotti di cokeria	19.10.00
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO E PRODOTTI DA COMBUSTIBILI FOSSILI	19.2
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili	19.20
Raffinazione di petrolio	19.20.1
Raffinazione di petrolio	19.20.10
Fabbricazione di derivati del petrolio	19.20.2
Fabbricazione di derivati del petrolio	19.20.20
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento	19.20.3
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento	19.20.30
Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale	19.20.4
Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale	19.20.40
Fabbricazione di altri prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili	19.20.9
Fabbricazione di altri prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili	19.20.90
Trattamento di combustibili nucleari	24.46
Trattamento di combustibili nucleari	24.46.0
Trattamento di combustibili nucleari	24.46.00
FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, VEICOLI SPAZIALI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI	30.3
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili	30.31
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili	30.31.0
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili	30.31.00
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi militari	30.32
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi militari	30.32.0

Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi militari	30.32.00
FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	30.4
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	30.40
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	30.40.0
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	30.40.00

- Sezione D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (intera sezione)
- Sezione E - Fornitura di acqua; gestione di reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	38
RACCOLTA DEI RIFIUTI	38.1
Raccolta di rifiuti non pericolosi	38.11
Raccolta di rifiuti non pericolosi	38.11.0
Raccolta di rifiuti non pericolosi	38.11.00
Raccolta di rifiuti pericolosi	38.12
Raccolta di rifiuti pericolosi	38.12.0
Raccolta di rifiuti pericolosi	38.12.00
RECUPERO DEI RIFIUTI	38.2
Recupero dei materiali	38.21
Smantellamento di carcasse	38.21.1
Smantellamento di carcasse di navi per il recupero dei materiali	38.21.11
Smantellamento di altre carcasse	38.21.12
Recupero dei materiali da rifiuti metallici	38.21.2
Recupero dei materiali da rifiuti metallici	38.21.20
Recupero dei materiali da rifiuti plastici	38.21.3
Recupero dei materiali da rifiuti plastici	38.21.30
Recupero dei materiali da altri rifiuti	38.21.4
Recupero dei materiali da altri rifiuti	38.21.40
Recupero di energia	38.22
Recupero di energia	38.22.0
Recupero di energia	38.22.00
Altre attività di recupero dei rifiuti	38.23
Altre attività di recupero dei rifiuti	38.23.0
Altre attività di recupero dei rifiuti	38.23.00
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SENZA RECUPERO	38.3
Incenerimento senza recupero di energia	38.31
Incenerimento senza recupero di energia	38.31.0
Incenerimento senza recupero di energia	38.31.00
Conferimento in discarica o stoccaggio permanente	38.32
Conferimento in discarica o stoccaggio permanente	38.32.0
Conferimento in discarica o stoccaggio permanente	38.32.00
Altre attività di smaltimento dei rifiuti	38.33
Altre attività di smaltimento dei rifiuti	38.33.0

Altre attività di smaltimento dei rifiuti	38.33.00
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	39
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	39.0
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	39.00
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	39.00.0
Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali tossici	39.00.01
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti n.c.a.	39.00.09

- Sezione G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Commercio all'ingrosso di rottami e cascami	46.87
Commercio all'ingrosso di rottami e cascami metallici	46.87.1
Commercio all'ingrosso di rottami e cascami metallici	46.87.10
Commercio all'ingrosso di altri rottami e cascami	46.87.9
Commercio all'ingrosso di altri rottami e cascami	46.87.90

- Sezione H - Trasporto e magazzinaggio

Trasporto mediante condotte di gas	49.50.1
Trasporto mediante condotte di gas	49.50.10
Trasporto aereo di passeggeri	51.10
Trasporto aereo di merci	51.21
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo	52.23

- Sezione S - Attività artistiche, sportive e di divertimento

ATTIVITÀ DI SCOMMESSE, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI D'AZZARDO	92
ATTIVITÀ DI SCOMMESSE, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI D'AZZARDO	92.0
Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	92.00
Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	92.00.0
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	92.00.01
Altre attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	92.00.09

FORMULA PER CALCOLO DEI PUNTEGGI

Formula interpolazione punteggi di cui all'articolo 6, comma 3.

$$Pe_i = \frac{Cti - Cti_{min}}{Cti_{max} - Cti_{min}} * Pe_{max}$$

Dove:

Pe_i = Punteggio totalizzato dall'i-esimo progetto sul criterio

Pe_{max} = Punteggio massimo previsto dal criterio (1)

Cti = Valore criterio "x" progetto i-esimo

Cti_{max} = Valore criterio massimo "x" individuato nell'ambito di tutti i progetti valutati

Cti_{min} = Valore criterio minimo "x" individuato nell'ambito di tutti i progetti valutati.

Calcolo del punteggio complessivo (PC) di cui all'articolo 6, comma 4.

$$PC = (A * 0,5) + (B * 0,1) + (C * 0,3) + (D * 0,1)$$

Dove:

A = Punteggio normalizzato attribuito al criterio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

B = Punteggio normalizzato attribuito al criterio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);

C = Punteggio normalizzato attribuito al criterio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c);

D = Punteggio attribuito al criterio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d);

**ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL
 DECRETO MINISTERIALE 13 NOVEMBRE 2024 E DAL PRESENTE DECRETO
 DIRETTORIALE¹**

ONERI INTRODOTTI²

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	<i>Decreto 13 novembre 2024 (articolo 9), decreto direttoriale (articolo 5)</i>		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal *decreto 13 novembre 2024*, le imprese proponenti sono tenute a presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito del *Soggetto Attuatore* (www.invitalia.it). L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite *SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica*.

Nella domanda, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del *decreto 13 novembre 2024*, il soggetto proponente deve fornire:

- a) i dati anagrafici e identificativi dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, dell'eventuale referente;
- b) dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5, comma 1, del *decreto 13 novembre 2024*;
- c) dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del *rating di legalità*, della *certificazione della parità di genere*, di certificazioni ambientali di processo;
- d) la tipologia di intervento realizzata tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del *decreto direttoriale* e i dati principali del programma di investimento proposto secondo quanto previsto dall'articolo 6 del *decreto 13 novembre 2024*, con separata indicazione degli investimenti relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del *decreto direttoriale* nonché della modalità di realizzazione degli stessi tra acquisto diretto e locazione finanziaria;
- e) gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 6 del *decreto direttoriale*;
- f) le agevolazioni richieste;

¹ Si rinvia all'articolo 1 del decreto ministeriale 13 novembre 2024 (nel seguito, *decreto 13 novembre 2024*) e all'articolo 1 del decreto direttoriale a cui il presente è allegato (nel seguito, *decreto direttoriale*), per le definizioni, in carattere corsivo, utilizzate.

² Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese

- g) l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH.

Unitamente alla predetta domanda deve essere trasmesso:

- a) relazione tecnica asseverata da geologi, ingegneri, architetti, geometri o periti industriali, anche facenti parte dell'organico del soggetto proponente, iscritti agli albi di competenza, redatta sulla base dello schema reso disponibile dal *Soggetto Attuatore* nella competente sezione del proprio sito internet;
- b) DSAN del legale rappresentante dell'impresa richiedente contenente i dati contabili dell'esercizio finanziario relativo all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, necessari ai fini del calcolo del MOL (margine operativo lordo), redatta sulla base dello schema reso disponibile dal *Soggetto Attuatore* nella competente sezione del proprio sito internet;
- c) DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata/collegata, redatta sulla base del modello disponibile nella sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore*;
- d) qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- e) DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di anticiclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;
- f) DSAN relativa alla determinazione del *Titolare effettivo* dell'agevolazione, corredata dal rispettivo documento di riconoscimento del medesimo *Titolare effettivo*;
- g) copia della *certificazione della parità di genere* eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda;
- h) copia delle certificazioni ambientali di processo eventualmente in possesso del *Soggetto proponente*;
- i) eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni indicata dal *Soggetto Attuatore* nella competente sezione del sito internet;
- j) nel caso in cui l'impresa dichiara di aver richiesto o ottenuto altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, la "DSAN altre agevolazioni" redatta sulla base dello schema reso disponibile dal *Soggetto Attuatore* nella competente sezione del proprio sito internet

2) Richiesta di erogazione			
Riferimento normativo interno	Decreto 13 novembre 2024 (articolo 10), decreto direttoriale (articolo 7)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I soggetti beneficiari trasmettono al *Soggetto Attuatore* apposita istanza di erogazione redatta secondo lo schema e con le modalità che saranno resi disponibili nella competente sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore* medesimo. Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 10 del *decreto 13 novembre 2024*.

La richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve necessariamente essere accompagnata dalle fatture di acquisto o documenti contabili di valore probatorio equivalente quietanzati e riferiti ai beni acquistati dal soggetto beneficiario, fatta salva la possibile presentazione di fatture anche non quietanzate nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 2, del *decreto 13 novembre 2024*, nonché, ove previsto nell'ambito del programma di spesa approvato, della documentazione attestante i canoni di leasing pagati nel periodo oggetto di rendicontazione.

La richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in una unica soluzione, deve essere trasmessa al *Soggetto Attuatore* entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento

La predetta richiesta deve essere corredata:

- a) dalla documentazione attestante l'intervenuto pagamento di tutte le spese richieste alle agevolazioni, ivi compresa quella relativa alle fatture non quietanzate eventualmente presentate in sede di richiesta di erogazione della prima quota di contributo;
- b) dalla *diagnosi energetica*, eseguita in conformità alle previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, attestante il profilo di consumo energetico dell'*unità produttiva* oggetto del programma di investimento, che tenga conto, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, dell'installazione degli impianti solari fotovoltaici ovvero degli impianti mini-eolici oggetto del programma di investimenti agevolato;
- c) da una relazione tecnica finale, redatta dai medesimi soggetti elencati all'articolo 5, comma 5, lettera a) del *decreto direttoriale*, concernente l'ultimazione del medesimo programma, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto Attuatore* nella competente sezione del proprio sito internet, che consenta, tra l'altro, di verificare che l'investimento realizzato risulta conforme a quello approvato ovvero le eventuali variazioni intervenute con particolare riferimento alle caratteristiche proprie dello stesso incidenti sulla determinazione del punteggio attribuito in sede di formazione della graduatoria con riferimento ai criteri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) del *decreto direttoriale*.

Il *Soggetto Attuatore*, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata e la conformità del programma di investimento realizzato con quello approvato, procede, espletate tutte le verifiche connesse al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, all'erogazione delle agevolazioni spettanti entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Al *Soggetto Attuatore* è riservata la facoltà di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento delle verifiche di competenza, mediante comunicazione scritta.

3) Variazioni

Riferimento normativo interno	<i>Decreto 13 novembre 2024</i> (articolo 11), <i>decreto direttoriale</i> (articolo 8)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le variazioni disciplinate dall'articolo 11, del *decreto 13 novembre 2024* devono essere comunicate, ai sensi dell'articolo 8 del *decreto direttoriale*, attraverso piattaforma informatica nella competente sezione del sito internet del *Soggetto Attuatore*.

4) Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari

Riferimento normativo interno	<i>Decreto 13 novembre 2024</i> (articolo 12), <i>decreto direttoriale</i> (articolo 10)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Il soggetto beneficiario ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 12, del *decreto 13 novembre 2024*, garantisce:

- a) che il programma di investimento di cui all'articolo 6 del presente decreto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- b) che il programma di investimento di cui all'articolo 6 del presente decreto e le relative spese rispettino i principi trasversali previsti per il *PNRR* dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali e al principio *DNSH* ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
- c) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- d) che sia assicurata la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*, del *Soggetto Attuatore* e di ogni altro organo di controllo;
- e) che siano avviate tempestivamente le attività progettuali del programma di investimento di cui all'articolo 6 del presente decreto, per non incorrere in ritardi realizzativi e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte al *Soggetto Attuatore* eventuali modifiche alle iniziative agevolate, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del *decreto 13 novembre 2024*;
- f) l'adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse *PNRR*;
- g) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, in materia di prevenzione

dei conflitti di interessi, delle *frodi* e della *corruzione*, di identificazione del titolare effettivo, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- h) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze *PNRR*, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del programma di investimento, nel rispetto degli obiettivi dell'Investimento 16;
- i) che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
- j) che sia rispettato l'obbligo di indicazione del *CUP* su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
- k) che siano corrisposte tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto Attuatore* anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del *PNRR*, ivi incluse quelle funzionali allo svolgimento degli adempimenti da parte del *Soggetto Attuatore*;
- l) che sia consentito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero* o dal *Soggetto Attuatore*, facilitando altresì le verifiche dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- m) che l'attuazione del programma di investimento di cui all'articolo 6 del presente decreto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del *PNRR*.

5) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli			
Riferimento normativo interno	<i>Decreto 13 novembre 2024</i> (articolo 12), <i>decreto direttoriale</i> (articolo 10)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi svolti dal *Soggetto Attuatore* ai sensi dell'articolo 12 del *decreto 13 novembre 2024*.